

OGGETTO: Legge Regionale 13.II.1998, n. 31, art. 8, 1° comma, lett. a) – Atto di indirizzo interpretativo e applicativo sull'art. 7 della Legge Regionale 01.06.1979, n. 47, recante "Esami finali ed attestati di qualifica".

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale riferisce che l'art. 7, 1° comma, della Legge Regionale 01.06.1979, n. 47 e successive modificazioni, relativa all'ordinamento della formazione professionale in Sardegna, dispone testualmente che *"Al termine dei cicli di formazione professionali volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita."*

Lo stesso articolo disciplina la composizione della Commissione esaminatrice stabilendo i compensi e le indennità da corrispondere ai singoli componenti, statuendo, altresì, che il relativo finanziamento debba gravare sul fondo per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna, oramai soppresso e ricondotto al bilancio ordinario con legge regionale n. 7 del 1999;

Ancora l'art. 7, al comma 2), prevede che *"A coloro che abbiano superato le prove finali verrà rilasciato un attestato in base al quale gli uffici di collocamento assegneranno la qualifica valida ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale."*

L'Assessore informa che diverse attività formative, in possesso di tutti i requisiti in termini di progettazione e assetto didattico del corso, ma non rientranti tra quelle finanziate o comunque promosse dall'Assessorato, non sono in grado di garantire il rilascio di un attestato di qualifica, a seguito del sostenimento dell'esame finale.

Le considerazioni che precedono suggeriscono un necessario approfondimento dell'argomento, approfondimento che dovrebbe valutare l'opportunità di assicurare, per gli allievi dei corsi di cui sopra, il sostenimento dell'esame finale e il conseguimento di una qualifica spendibile nel mercato del lavoro.

Tanto premesso, l'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ritiene che la Giunta debba emanare un atto di





indirizzo interpretativo e applicativo ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. a) della legge regionale 13.11.1998, n. 31.

In particolare, considerando che la ratio della norma, come previsto dall'art. 1 della Legge 47/79 ed in armonia con i principi stabiliti dalla legge 31 dicembre 1978, n. 845, è *"la promozione della formazione e l'elevazione professionale quale strumento della politica attiva del lavoro"*, pare auspicabile un'interpretazione estensiva dell'art. 7 in tale direzione. Ciò comporterebbe, pertanto, la possibilità che anche le attività formative non promosse o non finanziate direttamente dall'Assessorato, purché in possesso di tutti i requisiti in termini di progettazione e assetto didattico del corso, vagliati dal competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, possano portare gli allievi al sostenimento dell'esame finale e al conseguente rilascio di una qualifica spendibile nel mercato del lavoro.

Seguendo tale linea interpretativa, l'Assessore del Lavoro propone che i progetti, non promossi o non finanziati dall'Assessorato del Lavoro, vengano conclusi con gli esami finali e il rilascio degli attestati di qualifica previsti dall'art. 7 della Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 e successive modificazioni, secondo la seguente procedura:

- approvazione dei programmi e dei progetti formativi da parte del competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
- verifiche ispettive, a discrezione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, volte ad accertare in itinere il rispetto dei programmi e l'efficacia didattica dei corsi;
- accertamento dell'idoneità conseguita dagli allievi, col sostenimento delle prove finali, da parte di una Commissione esaminatrice nominata in base al disposto dell'art. 7 della L. R. 47/1979 e successive modificazioni, le cui spese graveranno sul bilancio dei corsi medesimi;
- rilascio, da parte dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dell'attestato di qualifica previsto dall'art. 7 della L.R. 47/1979 e successive modificazioni.





L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, comunica che sulla proposta il Direttore Generale dell'Assessorato ha espresso parere favorevole.

La Giunta

ha approvato la relazione dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e condividendola pienamente,

**DELIBERA**

1. di dare atto che l'interpretazione da darsi all'art. 7 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, è quella riportata nelle premesse;
2. di approvare la proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riguardante il seguente iter che i progetti, non promossi o non finanziati dall'Assessorato del Lavoro, devono seguire al fine di una loro conclusione con gli esami finali e il rilascio degli attestati di qualifica previsti dall'art. 7 della Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 e successive modificazioni:
  - approvazione dei programmi e dei progetti formativi da parte del competente Servizio dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;
  - verifiche ispettive, a discrezione dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, volte ad accertare in itinere il rispetto dei programmi e l'efficacia didattica dei corsi;
  - accertamento dell'idoneità conseguita dagli allievi, col sostenimento delle prove finali, da parte di una Commissione esaminatrice nominata in base al disposto dell'art. 7 della L. R. 47/1979 e successive modificazioni, le cui spese graveranno sul bilancio dei corsi medesimi;
  - rilascio, da parte dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, dell'attestato di qualifica previsto dall'art. 7 della L.R. 47/1979 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Leo

IL PRESIDENTE  
F.to Floris

per copia conforme  
ad uso amministrativo